

Violazioni Privacy: strumenti di tutela a difesa del cittadino



Arezzo, 9 maggio 2012

Michele Iaselli

Come è noto e come è sancito dal nostro Codice per la protezione dei dati personali (art. 2) il trattamento dei dati personali si deve svolgere nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

I dati personali oggetto di trattamento devono essere:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- c) esatti e, se necessario, aggiornati;
- d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

Questi principi vanno visti alla luce anche della nuova dimensione acquisita dal "*right to privacy*" che ormai consiste nel diritto, riconosciuto al cittadino, ***di esercitare anche un controllo sull'uso dei propri dati personali.***

Il diritto alla riservatezza, per effetto della nuova dimensione acquisita, non viene, infatti, più inteso in un senso puramente **negativo**, come facoltà di ripulsa delle intromissioni di estranei nella vita privata, o di rifiutare il consenso alla diffusione di informazioni sul proprio conto, di rinuncia alla partecipazione nella vita sociale; ma in senso **positivo**, come affermazione della libertà e dignità della persona, e come potere di limitare il potere informatico, controllandone i mezzi ed i fini.

Gli strumenti di tutela

Il Codice in materia di protezione dei dati personali riconosce all'interessato vari diritti nei confronti del titolare del trattamento (o del responsabile, se designato).

Tra questi diritti abbiamo il diritto di:

- **accedere** ai dati che lo riguardano;
- di ottenerne l'**aggiornamento**, la **rettificazione** o l'**integrazione**;
- di ottenerne la **cancellazione**, la **trasformazione** in forma anonima o il **blocco**, se trattati in violazione di legge;
- di **opporsi** al trattamento effettuato a fini promozionali, pubblicitari o commerciali oppure in presenza di motivi legittimi.

Per esercitare questi e gli altri diritti previsti dall'articolo 7 del Codice occorre presentare un'**istanza** al titolare o al responsabile (se designato), anche per il tramite di un incaricato del trattamento, senza particolari formalità. La stessa istanza, il cui modello è stato predisposto dall'Autorità ed è disponibile sul sito istituzionale, può essere presentata direttamente al titolare (o al responsabile) o anche essere trasmessa allo stesso mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.

In alcuni casi individuati dal Codice (articolo 9, comma 1) l'istanza può essere formulata anche oralmente e, in tali ipotesi, è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile (se designato).

L'istanza può essere riferita, a seconda delle esigenze dell'interessato, a specifici dati personali, a categorie di dati o ad un particolare trattamento, oppure a tutti i dati personali che lo riguardano, comunque trattati.

Nell'esercizio dei diritti l'interessato può farsi assistere da una persona di fiducia e può anche conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.

All'istanza il titolare o il responsabile (se designato), anche per il tramite di un incaricato, deve fornire idoneo riscontro, senza ritardo e non oltre:

15 giorni dal suo ricevimento;

30 giorni, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificato motivo. In tal caso, il titolare o il responsabile devono comunque darne comunicazione all'interessato entro i predetti 15 giorni.

Se la risposta ad un'istanza con cui si esercita uno o più dei predetti diritti non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato può far valere i propri diritti dinanzi all'Autorità Garante o dinanzi all'Autorità Giudiziaria.

Se l'interessato si rivolge al Garante può presentare alternativamente:

1. una segnalazione
2. un reclamo circostanziato
3. un ricorso.

L'interessato può presentare subito l'istanza, direttamente all'autorità giudiziaria o, con ricorso, al Garante (senza cioè rivolgersi previamente al titolare, o al responsabile, se designato), solo nei casi in cui il decorso dei termini sopraindicati lo esporrebbe ad un pregiudizio imminente ed irreparabile che deve risultare comprovato.

Segnalazione

Che cosa è e quali diritti tutela

Quando non è possibile presentare un reclamo circostanziato (in quanto, ad esempio, non si dispone delle notizie necessarie), oppure non si intende proporlo, si può inviare al Garante una segnalazione (art. 141, comma 1, lett. b)), fornendo elementi utili per un eventuale intervento dell'Autorità volto a controllare l'applicazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali.

Modalità per la presentazione

La segnalazione può essere proposta in carta libera e non è necessario seguire particolari formalità. Possono essere utilizzati i recapiti forniti dall'Autorità sul proprio sito istituzionale.

La presentazione di una segnalazione è gratuita.

Disciplina

La segnalazione deve essere di norma presentata da un interessato ben identificato; il Garante Privacy può, comunque, utilizzare notizie indicate in eventuali segnalazioni anonime, qualora ravvisi il rischio di seri pregiudizi o di ritorsioni ai danni dell'interessato, oppure nei casi di particolare gravità.

Disciplina

A seguito della segnalazione possono essere adottati provvedimenti da parte del Garante Privacy. L'esame della segnalazione non comporta, comunque, la necessaria adozione di un provvedimento.

Disciplina

Qualora la segnalazione sia ritenuta fondata, il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa incaricata può avviare un'istruttoria preliminare entro il termine di tre mesi dalla data del suo ricevimento.

Disciplina

L'Autorità Garante può concludere l'esame della segnalazione disponendone l'archiviazione o l'inoltro ad altro soggetto pubblico competente, quando ricorrono i presupposti previsti per l'archiviazione dei reclami oppure in caso di segnalazioni del tutto generiche.

Reclamo

Che cosa è e quali diritti tutela

Il reclamo al Garante è, invece, un atto circostanziato con il quale si rappresenta all'Autorità una violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali (art. 141, comma 1, lett. a)). Il reclamo può essere proposto sia quando non si è ottenuta una tutela soddisfacente dei predetti diritti di cui all'articolo 7, sia per promuovere una decisione dell'Autorità su una questione di sua competenza. Al reclamo segue un'istruttoria preliminare e un eventuale procedimento amministrativo nel quale possono essere adottati vari provvedimenti (articolo 143).

Diritti di segreteria

Al reclamo - qualora l'atto possa essere effettivamente qualificato come tale - va allegata la prova del versamento dei diritti di segreteria.

Disciplina

Il reclamo circostanziato deve contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni:

1. un'indicazione dettagliata dei fatti e delle circostanze oggetto del reclamo;
2. il riferimento alle disposizioni del Codice Privacy che si presumono violate;
3. le misure di intervento richieste;
4. gli estremi identificativi del titolare, dell'eventuale responsabile del trattamento, nonché del soggetto che presenta il reclamo;
5. la firma degli interessati, o delle associazioni che li rappresentano;
6. un recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.

Disciplina

Il reclamo regolarmente presentato è assegnato a un dipartimento, servizio o altra unità organizzativa dell'Ufficio del Garante Privacy, il quale avvia un'istruttoria preliminare entro tre mesi dalla data del suo ricevimento.

L'ufficio esamina sommariamente la documentazione pervenuta e può, ove lo ritenga necessario, richiedere l'acquisizione di precisazioni e informazioni in ordine ai fatti e alle circostanze cui si riferisce il reclamo al fine di verificare se sussistono idonei elementi in ordine alle presunte violazioni e alle misure richieste dall'interessato.

Disciplina

L'istruttoria preliminare deve essere completata entro sei mesi dalla presentazione o avvenuta regolarizzazione del reclamo, ovvero entro nove mesi nei casi complessi che richiedono approfondimenti per motivate esigenze.

L'Autorità conclude l'esame del reclamo senza promuovere l'adozione di un provvedimento quando :

1. la questione prospettata non è riconducibile alla protezione dei dati personali o ai compiti demandati al Garante Privacy;
2. non sono ravvisati gli estremi di una violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali;
3. la questione prospettata è stata già esaminata dal Garante o può essere esaminata richiamando provvedimenti o questioni già affrontate;
4. pur essendo riscontrata una condotta non conforme alla disciplina applicabile, non sono ravvisati i presupposti per adottare, allo stato degli atti, un provvedimento prescrittivo o inibitorio.

Disciplina

Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante avvia il procedimento amministrativo funzionale all'adozione di un provvedimento dell'Autorità, dandone comunicazione alle parti ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in conformità alle leggi e ai regolamenti in materia.

Ricorso

Che cosa è e quali diritti tutela

Il ricorso al Garante è un atto ancora più formale in quanto la decisione che viene adottata ha particolari effetti giuridici. Occorre, in particolare, seguire attentamente quanto prevede il Codice (articolo 147). Il ricorso va presentato solo per far valere i diritti di cui all'articolo 7 del Codice (art. 141, comma 1, lett. c)) e può essere presentato al Garante solo quando la risposta del titolare (o del responsabile, se designato) all'istanza con cui si esercita uno o più dei predetti diritti non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, oppure il decorso dei termini sopraindicati lo esporrebbe ad un pregiudizio imminente ed irreparabile.

Diritti di segreteria

Al ricorso va allegata la prova del versamento dei diritti di segreteria (euro 150,00).

Spese del procedimento

A conclusione del procedimento instaurato dal ricorso, se una delle parti lo ha richiesto, il Garante determina l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso e lo pone a carico, anche in parte, della parte soccombente. Il Garante può compensare le spese, anche parzialmente, se ricorrono giusti motivi. La determinazione dell'ammontare delle spese è, per legge, forfettaria (art. 154, comma 4). Il Garante (determina collegiale del 19 ottobre 2005) ha fissato tale misura forfettaria, nell'importo minimo di euro 500,00 (cinquecento/00), aumentabile sino ad un massimo di euro 1.000,00 (mille/00), in ragione della eventuale complessità dei singoli procedimenti.

Disciplina

Il ricorso al Garante Privacy non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria; la presentazione di un ricorso al Garante Privacy rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria.

Disciplina

Il ricorso deve essere proposto nei confronti di un titolare ben identificato e deve indicare:

1. gli estremi identificativi dell'interessato, dell'eventuale procuratore speciale, del titolare e dell'eventuale responsabile designato per il riscontro dei diritti dell'interessato;
2. la data della richiesta presentata al titolare o al responsabile oppure una descrizione del pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di prescindere dalla richiesta;
3. gli elementi posti a fondamento della domanda;
4. il provvedimento richiesto al Garante Privacy;
5. il domicilio eletto ai fini del procedimento.

Disciplina

Il ricorso deve, inoltre, essere sottoscritto dall'interessato (la firma deve essere autenticata) o dal procuratore speciale e contenere in allegato:

1. la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile;
2. copia dell'eventuale procura;
3. la prova del versamento dei diritti di segreteria;
4. la documentazione utile ai fini della valutazione;
5. l'indicazione di un recapito per l'invio delle comunicazioni mediante posta elettronica, telefax o telefono.

Disciplina

Il ricorso è validamente proposto solo se:

- è trasmesso con plico raccomandato
- è trasmesso per via telematica
- è presentato direttamente presso l'Ufficio del Garante.

Il ricorso è sempre considerato inammissibile nei seguenti casi:

- se proviene da un soggetto non legittimato;
- se è presentato con modalità diverse da quelle previste;
- se difetta di alcuni elementi, salvo che l'atto sia regolarizzato entro sette giorni dalla presentazione.

Disciplina

Il responsabile del procedimento amministrativo relativo a un ricorso regolare e non dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, comunica entro tre giorni al titolare del trattamento l'avvio del procedimento invitandolo ad esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la propria eventuale adesione spontanea.

In caso di adesione spontanea è dichiarato non luogo a provvedere e se il ricorrente lo richiede, è determinato in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso.

Disciplina

Durante il procedimento dinanzi al Garante Privacy il titolare, il responsabile e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facoltà di presentare memorie o documenti.

Nel corso del procedimento il ricorrente può precisare la domanda nei limiti di quanto chiesto con il ricorso o a seguito di eccezioni formulate dal titolare.

Il Garante Privacy può disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una o più perizie.

Disciplina

Assunte le necessarie informazioni il Garante Privacy, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni (prorogabili di ulteriori quaranta) dalla data di presentazione, equivale a rigetto.

Disciplina

Il provvedimento adottato dal Garante Privacy a seguito del ricorso è comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti.

Contro il provvedimento espresso dal Garante Privacy, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione ricorrendo all'Autorità Giudiziaria Ordinaria entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito.

Ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria ordinaria

Come già si è avuto modo di precisare alternativamente ai rimedi amministrativi è possibile ricorrere anche all'Autorità giudiziaria ordinaria in caso di violazioni in materia di trattamenti di dati personali.

In particolare l'art. 10 del d.lgs. n. 150/2011 sancisce che tutte le controversie previste dall'articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto.

In tal caso è competente il tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati.

La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile e può prescrivere tutte le misure necessarie, anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile dei dati, nonché il risarcimento del danno.

	Vantaggi	Svantaggi
Tutela amministrativa	<p>Tempi rapidi</p> <p>Spese minime</p>	<p>Istruttoria minima</p> <p>Risarcimento non previsto</p> <p>Appellabilità del provvedimento</p>
Tutela giurisdizionale	<p>Possibilità di risarcimento</p> <p>Inappellabilità della sentenza</p> <p>Rito semplificato del lavoro</p>	<p>Tempi sicuramente più lunghi</p> <p>Spese più elevate</p>

e le forme di ADR?



*Associazione
Nazionale
per la difesa della Privacy*



Grazie

www.difesaprivacy.it